REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1982

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (1), in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa;

considerando che le importazioni di T-shirt nella Comunità originari della Turchia, nel corso dei primi quattro mesi del 1982 hanno già raggiunto il 93 % delle importazioni del 1981, uguale a un incremento del 103 % rispetto allo stesso periodo del 1981;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni nella Comunità di T-shirt originari della Turchia ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato;

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori comunitari; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 4 che figurano in allegato, originari della Turchia, è sospesa sino al 15 ottobre 1982.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso scade il 15 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa doganale	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci	Paese terzo
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19 ; 20 ; 22 ; 23 ; 24 ; 26 ; 41 ; 50 ; 58 ; 71 ; 79 ; 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Turchia